



Istituto Comprensivo Statale  
**Bonaccorso da Montemagno**  
Via Petrarca SNC, 51039, Quarrata (PT)  
Codice fiscale 80008950471  
www.bonaccorso.edu.it  
TEL +39 0573 72444  
E-MAIL ptic82600p@istruzione.it  
PEC ptic82600p@pec.istruzione.it

A tutto il personale dell'Istituto  
Al sito web/allegati al Ptof/Regolamenti

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto l'art. 5 del DL 165/2001;  
Visto il DL 81/2008;  
Visto il CCNL del comparto scuola;  
Visti gli artt. 2047-2048 del Codice Civile (integrità fisica del minore e obbligo di vigilanza sugli alunni minori);  
Visti gli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile (Omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia);

Visto il lavoro preventivo di analisi svolto dai coordinatori di plesso, dai referenti per la sicurezza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal personale operante nel plesso;

Considerata la dotazione organica dei collaboratori scolastici inferiore a quanto richiesto per garantire i servizi di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni con grave disabilità;

Tenuto conto della struttura dei plessi, delle modalità di organizzazione del servizio scolastico, della distribuzione oraria dei docenti e del personale ausiliario, delle criticità rilevate e segnalate, della tipologia di infortuni successi nell'ultimo triennio;

### **PREMESSO CHE**

1. La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
2. Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
3. La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola;
4. I genitori possono autorizzare l'uscita autonoma del minore al termine delle attività scolastiche facenti parte dell'orario curricolare e di quelle derivanti da specifica comunicazione per progetti riconosciuti dalla scuola;
5. L'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
6. La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze;
7. Tutti gli insegnanti ed il personale scolastico in servizio, in quanto educatori ed adulti in base al Codice Civile, sono corresponsabili nei confronti di tutti i minori presenti a scuola e sono tenuti, quindi, ad attivarsi, anche con iniziativa personale, per migliorare la loro sicurezza e per prevenire il verificarsi di incidenti;
8. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

### **RIBADITO CHE**

fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli

alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Valutazioni simili valgono per i collaboratori scolastici in quanto responsabili diretti della vigilanza fuori dalle aule scolastiche (spazi comuni, bagni, percorso scuolabus-scuola, ecc.).

### **DISPONE**

le misure organizzative per accogliere e vigilare gli studenti in sicurezza fornendo, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **Vigilanza dei bambini**

Tutto il personale docente della scuola ha l'obbligo di vigilanza sui propri alunni per tutto il periodo dell'orario di servizio e deve trovarsi nei locali della scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di lavoro. Qualora, durante l'espletamento dell'attività didattica, il docente, per particolari necessità sia costretto ad allontanarsi momentaneamente dall'aula-sezione, la sorveglianza degli alunni è affidata al personale collaboratore scolastico. Durante le ore in cui sono presenti due insegnanti, la vigilanza è affidata ad entrambe che non devono quindi allontanarsi dall'aula, se non per attività che coinvolgono un gruppo di bambini. Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL). La vigilanza non può essere delegata o affidata ad altri se non per causa di forza maggiore: in nessun caso può essere delegata a personale non scolastico. I collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza dei bambini in tutti gli ambienti e nei vari momenti della giornata, inoltre collaborano nell'assistenza degli alunni con disabilità.

I diversi accessi alle pertinenze, l'eventuale disposizione su 2 piani, l'ubicazione dei bagni e del refettorio richiedono un'attenta e costante collaborazione tra il personale affinché sia sempre garantita la vigilanza ad ogni piano e nei momenti di maggiore rischio, quali l'uscita per andare in bagno e gli spostamenti dei bambini. La disposizione delle aule al primo piano richiede che ogni insegnante, prima di far uscire un bambino, si accerti della presenza della collaboratrice scolastica.

### **Accoglienza dei bambini all'entrata.**

Le insegnanti della scuola dell'infanzia accolgono i bambini dalle ore 8:00, ma devono trovarsi nei locali della scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di lavoro. In caso di assenza dell'insegnante, la sezione sarà momentaneamente sorvegliata da un collaboratore scolastico che provvederà a darne comunicazione presso l'ufficio di segreteria della scuola. In caso di assenza di quest'ultimo l'insegnante sarà l'unica responsabile della vigilanza degli alunni. In tale condizione di emergenza accoglierà i bambini nel locale più vicino alla porta di ingresso, tenendo sempre presente di subordinare qualsiasi altra necessità dei bambini alla vigilanza (telefono, campanello, servizi igienici, etc.) nell'attesa dell'arrivo di un sostituto e previa e tempestiva comunicazione al responsabile ATA.

Tutti gli spazi scolastici vengono utilizzati dai bambini con la presenza di un adulto. All'ingresso il personale addetto accompagnerà i bambini in sezione all'orario stabilito. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti ed essere prontamente disponibili per le esigenze didattiche dei docenti per assicurare il miglior svolgimento di tutti i momenti della giornata. Le porte saranno chiuse alle 9:00 e rimarranno tali per tutto l'orario scolastico. Nelle fasce orarie di uscita, prima e dopo il pasto e nel pomeriggio, il collaboratore scolastico deve essere presente all'ingresso, vigilare che entrino solo i genitori per il tempo necessario al ritiro del bambino. Non è consentito l'ingresso di estranei sprovvisti di autorizzazione del dirigente scolastico, a meno che non siano stati invitati dai docenti per attività o collaborazioni previste nel P.T.O.F. (precedentemente comunicate). I genitori devono usufruire degli spazi interni ed esterni solo per il tempo strettamente necessario per la consegna/ritiro del proprio figlio e comunque non oltre l'ingresso della scuola.

## **Uscita dei bambini**

L'uscita dei bambini si svolge secondo gli orari specifici di ogni plesso; sono consentite tre fasce orarie di uscita: prima della pausa mensa, dopo la pausa mensa, al termine delle attività scolastiche. I bambini saranno consegnati alle persone appositamente nominate e autorizzate dalla famiglia, indicate all'inizio di ogni anno scolastico su modulo prestampato. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'insegnante.

Qualora l'alunno non venga ripreso dal genitore o suo delegato all'ora prevista per l'uscita il docente o il collaboratore scolastico telefona alla famiglia per accertarsi in merito alle motivazioni del ritardo, quindi affida l'alunno è affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico che si organizzerà per poterla esercitare mentre svolge le sue mansioni fino all'arrivo del genitore o delegato. Se il ritardo è oltre i 15 minuti o, pur breve, si ripete frequentemente, si provvede ad avvisare il dirigente scolastico per i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento.

## **Refezione / preparazione degli alunni**

Il momento della refezione e la preparazione degli alunni a tale momento della giornata hanno una significativa valenza educativa. Come ribadito anche da recenti sentenze gli alunni non possono essere lasciati da soli neanche in bagno, essi richiedono una vigilanza completa con la conseguente cooperazione dei collaboratori scolastici. Il momento della refezione avviene sotto la sorveglianza delle docenti di sezione e con l'assistenza di almeno un collaboratore scolastico.

## **“Minori bisognosi di soccorso”**

La vigilanza dei minori bisognosi di soccorso deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente di sezione eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico.

## **Uscite nel giardino della scuola**

In giardino le insegnanti si dispongono in modo da poter avere una visuale completa dell'intero spazio gioco. In giardino le insegnanti sono corresponsabili della vigilanza; se qualcuno deve assentarsi informa le colleghe. I bambini in giardino sono tenuti a rispettare le regole concordate in sezione con le insegnanti e i compagni.

## **SCUOLA PRIMARIA**

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 1.durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2.dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula; 3.durante i cambi di turno tra i docenti; 4.durante l'intervallo/ricreazione; 5.durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni; 6.nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa; 7.in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 8.durante le visite guidate/viaggi d'istruzione; 9.in caso di assenza di un docente.

### **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente o i docenti assegnato/i alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve avvertire il collega di classe o incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). Per quanto possibile, la vigilanza della classe deve avvenire senza perdere di vista gli spazi comuni per poter esercitare, pur a distanza, un controllo anche su tali spazi. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il collaboratore scolastico deve vigilare gli alunni autorizzati all'ingresso anticipato fino all'arrivo dei docenti, attenendosi alle indicazioni del coordinatore di plesso. Deve vigilare l'ingresso e non consentire l'accesso a persone non autorizzate; solo fino al suono della prima campanella può essere consentito ai genitori di comunicare brevemente e per urgenti motivi con i docenti già presenti nella scuola.

Ogni docente è responsabile della vigilanza nei confronti della sua classe e degli altri alunni eventualmente presenti in conseguenza del piano relativo alla divisione in gruppi in occasione dell'assenza di un docente che non è stato possibile sostituire oppure del piano relativo allo studio assistito degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Il docente può permettere l'uscita dall'aula durante la lezione solo per necessità da parte dell'alunno di recarsi in bagno o per una specifica mansione affidata; in questo secondo caso deve verificare che sia presente negli spazi comuni un collaboratore scolastico che possa esercitare la vigilanza. L'uscita per andare in bagno è consentita per un solo alunno ogni volta, eccetto durante la ricreazione. L'uscita per andare in bagno viene annotata nell'apposita scheda presente nella cartellina della classe.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i coordinatori di plesso, la vicepresidenza o il dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici devono essere sempre presenti, almeno uno per ogni piano, per controllare le uscite e i bagni, prestando eventuale aiuto nell'utilizzo corretto dei servizi igienici e intervenendo in caso di alunni che si trattengono in maniera anomala negli spazi comuni. Si ricorda che questo dovere di vigilanza va interpretato strettamente e rigorosamente e si esplica mantenendo una posizione tale che permetta di osservare eventuali alunni che transitano negli spazi comuni e vigilare sui loro comportamenti. Naturalmente possono dedicarsi a tutte quelle attività di pulizia, riordino, ecc. compatibili con la possibilità di vigilanza. Allo stesso modo la vigilanza e assistenza durante la mensa è compatibile con lo svolgimento della vigilanza all'esterno della mensa a meno che la distanza tra il refettorio e gli spazi comuni, l'ingresso e i bagni non la renda incompatibile.

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

## **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti ed intercorrente tra la fine della 2<sup>a</sup> ora e l'inizio della 3<sup>a</sup> ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2<sup>a</sup> ora) e sulla base del piano della sorveglianza alla ricreazione elaborato all'inizio di ogni anno scolastico, permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni eventualmente presenti nel corridoio. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni, sui quali la sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta considerata la possibilità che vi si incontrino contemporaneamente più bambini anche di classi diverse.

Durante la ricreazione occorre evitare che gli alunni si muovano correndo negli spazi comuni e preferire che rimangano in classe vigilati dall'insegnante in servizio.

La distribuzione dei docenti e dei collaboratori scolastici deve impedire, anche mediante controllo vocale, che gli alunni al primo piano si sporgano dalle balaustre e/o dalle finestre.

## **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

I docenti dell'ultima ora di lezione si accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale avvenga con rigoroso ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni alla situazione.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al luogo (portone di ingresso oppure cancello delle pertinenze) in cui affidano l'alunno minore al genitore o ad un adulto da esso delegato. Per evitare situazioni caotiche di affollamento deve essere redatto un piano di uscita che preveda un ordine da seguire per le uscite delle classi. Per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus, i docenti controllano fin dove visibile che i bambini escano ordinatamente dalle classi per passare sotto il controllo dei

collaboratori scolastici, i quali li riuniscono nell'atrio, li accompagnano ordinatamente fino al pulmino e non si allontanano finché non siano stati presi in carico dal personale dello scuolabus.

Qualora un alunno non venga ripreso dal genitore o suo delegato all'ora prevista per l'uscita il docente o il collaboratore scolastico telefona alla famiglia per accertarsi in merito alle motivazioni del ritardo, quindi l'alunno è affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico che si organizzerà per poterla esercitare mentre svolge le sue mansioni fino all'arrivo del genitore o delegato. Se il ritardo è oltre i 15 minuti o, pur breve, si ripete frequentemente, si provvede ad avvisare il dirigente scolastico per i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento.

#### **6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2006/09 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A). L'alunno che non si avvale del servizio di mensa deve essere affidato dall'insegnante al collaboratore scolastico che provvederà a consegnarlo al genitore o all'adulto delegato all'ingresso dell'edificio. In caso di cambio del turno, potrà essere l'insegnante uscente stesso a consegnare l'alunno. Il rientro a scuola dovrà avvenire soltanto dopo il tempo del pranzo indicato nell'orario scolastico della scuola (ogni deroga dovrà essere autorizzata)

#### **7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### **8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, secondo quanto previsto dal Regolamento Gite approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 13 giugno 2019; vedi testo all'indirizzo:

<https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-gite.pdf>.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nel caso di passeggiate, esplorazioni, ricognizioni di ambiente da effettuarsi a piedi nei dintorni della scuola o nel territorio circostante, i docenti, ai fini della predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, terranno conto del numero e dell'età dei propri alunni, del loro abituale comportamento autonomo, delle caratteristiche del percorso da effettuare e dell'ambiente meta dell'escursione, dei pericoli o delle difficoltà prevedibili o probabili, delle condizioni meteorologiche nonché della tipologia delle attività didattiche programmate. È necessario portare sempre con sé la borsa per interventi di primo soccorso. Anche per le brevi uscite a piedi dovrà essere acquisita l'autorizzazione dei genitori ed informato il dirigente scolastico.

#### **9. SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI - PIANIFICAZIONE DELLA VIGILANZA**

In caso di assenza di un docente di classe, qualora non risulti possibile garantire in altro modo la vigilanza (si veda il regolamento per le sostituzioni di docenti assenti), si rende necessario suddividere ogni gruppo classe in piccoli gruppi secondo un piano strutturato che prevede la presa in carico della vigilanza da parte dei docenti delle classi in cui sono inseriti questi piccoli gruppi di alunni di altre classi.

### **SCUOLA SECONDARIA**

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2. durante le attività pomeridiane; 3. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula; 4. durante i cambi di turno tra i docenti; 5. durante l'intervallo/ricreazione; 6. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni; 7. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 8. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione; 9. in caso di assenza di un docente.

#### **1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL

2006-09). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il collaboratore scolastico deve vigilare gli alunni autorizzati all'ingresso anticipato fino all'arrivo dei docenti, attenendosi alle indicazioni del dirigente scolastico. Deve vigilare l'ingresso e non consentire l'accesso a persone non autorizzate.

I docenti devono evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti – non rimandabili all'ora settimanale di ricevimento - incontri in momenti di compresenza, al termine delle lezioni o del suo orario di servizio.

Ogni docente è responsabile della vigilanza nei confronti della sua classe e degli altri alunni eventualmente presenti in conseguenza del piano relativo alla divisione in gruppi in occasione dell'assenza di un docente che non è stato possibile sostituire oppure del piano relativo allo studio assistito degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Il docente può permettere l'uscita dall'aula durante la lezione solo per necessità da parte dell'alunno di recarsi in bagno o per una specifica mansione affidata. L'uscita per andare in bagno è consentita per un solo alunno ogni volta e viene annotata nell'apposita scheda presente nella cartellina della classe, al fine di poter monitorare una durata anomala dell'uscita e far scattare un tempestivo controllo, oppure per evitare che l'uscita avvenga più volte durante l'orario scolastico, oppure per poter controllare che non ci siano "appuntamento" in bagno con alunni di altre classi.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i coordinatori di plesso, la vicepresidenza o il dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici devono essere sempre presenti, almeno uno per ogni piano, per controllare le uscite e i bagni, intervenendo in caso di alunni che si trattengono in maniera anomala negli spazi comuni. Si ricorda che questo dovere di vigilanza va interpretato strettamente e rigorosamente e si esplica mantenendo una posizione tale che permette di osservare eventuali alunni che transitano negli spazi comuni e vigilare sui loro comportamenti. Naturalmente possono dedicarsi a tutte quelle attività di pulizia, riordino, ecc. compatibili con la possibilità di vigilanza.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza della zona dei bagni durante la ricreazione e negli spogliatoi della palestra in ogni occasione in cui alunni siano presenti nella fase precedente o successiva all'attività in palestra. Qualora il docente non possa controllare direttamente all'interno dello spogliatoio dovrà comunque vigilare i tempi della permanenza e, se necessario, chiedere l'intervento di una collaboratrice scolastica.

I trasferimenti degli alunni all'interno dell'edificio devono avvenire sotto la sorveglianza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici. I passaggi dalla sede centrale alla succursale e viceversa devono essere seguiti dai docenti che possono avvalersi, a richiesta, dei collaboratori scolastici. Poiché normalmente gli spostamenti sono prevedibili sulla base del piano organizzativo, le responsabilità di accompagnamento da una sede all'altra sono pianificate e non affidate all'improvvisazione.

## **2. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' POMERIDIANE**

Durante le attività pomeridiane la vigilanza è garantita soltanto nella portineria della sede centrale e della succursale, nei giorni e negli orari in cui sono previste attività. Gli operatori della coop. Gemma sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati e devono garantire che le uscite dalle aule in cui si svolgono le attività avvengano per reali necessità e che gli alunni non entrino in altre aule. Devono altresì vigilare sul corretto uso degli strumenti didattici utilizzati, controllando all'inizio e al termine delle attività per poter riscontrare tempestivamente eventuali danni ad arredi e strumenti.

Durante le altre attività pomeridiane (laboratori del progetto Welcome, attività di alfabetizzazione e potenziamento, eventi culturali, ecc.) la vigilanza degli alunni deve essere garantita dai docenti delle attività, anche quando il progetto prevede una pausa pranzo da consumarsi all'interno della scuola.

Considerata la minor vigilanza negli spazi comuni, poiché le attività pomeridiane hanno generalmente una durata non superiore alle 2 ore, le uscite degli alunni dalle aule in cui si svolgono le attività dovranno essere limitate il più possibile e controllate, in collaborazione con il collaboratore scolastico presente.

## **3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Alle ore 7:40 (campanella di ingresso) i collaboratori scolastici aprono gli accessi pedonali affinché gli alunni possano accedere alle aule dove è presente l'insegnante della prima ora. Alla stessa ora il personale degli scuolabus permette agli studenti di scendere e recarsi all'interno

dei plessi scolastici. Ogni docente della prima ora vigila sul proprio gruppo di alunni e i collaboratori scolastici coadiuvano la vigilanza vista la particolare situazione di affollamento che richiede grande attenzione nei confronti dei comportamenti degli studenti. Alle 7:45 (campanella di inizio lezioni) i docenti iniziano la lezione nelle proprie aule e i collaboratori scolastici provvedono a vigilare l'ingresso di eventuali alunni ritardatari e a chiudere gli accessi pedonali.

#### **4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI AULA**

**A.AULE/CLASSI.** Al termine di ogni ora di lezione, sulla base dell'orario di servizio dei docenti, sono prevedibili e quindi controllabili gli spostamenti dei docenti per raggiungere l'aula successiva in cui prestare servizio. Nel caso in cui il docente può trattenersi attende l'arrivo del docente dell'ora successiva; nel caso in cui il docente non può trattenersi in quanto deve dare il cambio in un'altra aula, la vigilanza dovrà essere garantita dal collaboratore scolastico che svolge servizio nella zona in cui è ubicata l'aula. In questo secondo caso, i passaggi da un'aula all'altra devono essere effettuati con particolare tempestività al fine di ridurre al massimo il tempo in cui la classe è senza personale docente.

**B.AULE DEDICATE.** Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di aula degli studenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano, messi al corrente delle modalità di cambio aula, sono tenuti a sorvegliare i movimenti nei corridoi e spazi comuni interessati dallo spostamento degli studenti, mentre i docenti sorvegliano tali spostamenti dalla porta della loro aula fin dove visibile. Se non stanno aspettando un'altra classe accompagnano la classe interessata al cambio di aula fino al punto in cui possono sorvegliare l'arrivo di tale classe nell'aula dell'ora successiva.

Per altri dettagli, si fa riferimento al *Regolamento delle aule dedicate* (<https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/22-Regolamento-aule-dedicate.pdf>). In particolare si richiama l'attenzione sul seguente passaggio: *nei cambi dell'ora che non prevedono cambio di aula da parte del docente e gli studenti devono spostarsi da un piano all'altro i collaboratori scolastici sosterranno in posizione utile per vigilare e controllare gli spostamenti. Durante i cambi dell'ora che prevedono numerosi spostamenti da parte delle classi i collaboratori scolastici daranno la priorità assoluta al compito di vigilanza posizionandosi nella maniera più efficace a garantire il corretto e rapido trasferimento delle classi.*

#### **5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti ed intercorrente tra la fine della 2<sup>a</sup> ora e l'inizio della 3<sup>a</sup> ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2<sup>a</sup> ora) e sulla base del piano della sorveglianza alla ricreazione elaborato all'inizio di ogni anno scolastico, permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni, sui quali la sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta considerata la possibilità che vi si incontrino contemporaneamente più alunni anche di classi diverse.

Occorre evitare che gli alunni si muovano correndo negli spazi comuni e preferire che rimangano in classe vigilati dall'insegnante in servizio.

La distribuzione dei docenti e dei collaboratori scolastici deve impedire, anche mediante controllo vocale, che gli alunni al primo piano si sporgano dalle balaustre e/o dalle finestre.

#### **6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.**

I docenti dell'ultima ora di lezione si accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale avvenga con rigoroso ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, controllando gli alunni stessi fino alla loro uscita dalle pertinenze della scuola fin dove visibile.

I collaboratori scolastici provvedono ad accompagnare gli alunni agli scuolabus comunali sorvegliandoli fino all'effettiva presa in carico da parte del personale degli scuolabus.

Qualora l'alunno non venga ripreso dal genitore o suo delegato all'ora prevista per l'uscita e l'alunno non sia stato autorizzato per l'uscita autonoma, il docente telefona alla famiglia per accertarsi in merito alle motivazioni del ritardo, quindi affida l'alunno alla vigilanza del collaboratore scolastico che si organizzerà per poterla esercitare mentre svolge le sue mansioni fino all'arrivo del genitore o delegato. Se il ritardo è oltre i 15 minuti o, pur breve, si ripete frequentemente, si provvede ad avvisare il dirigente scolastico per i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento.

**7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”** La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### **8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, secondo quanto previsto dal Regolamento Gite approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 13 giugno 2019; vedi testo all’indirizzo:

<https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-gite.pdf>

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Durante il periodo di permanenza degli alunni nelle camere, in occasione delle gite di più giorni, i docenti vigileranno, nei limiti del possibile, sul comportamento degli alunni, assicurandosi prima di recarsi nelle proprie camere, che tutto sia conforme alle disposizioni impartite.

Nel caso di passeggiate, esplorazioni, ricognizioni di ambiente da effettuarsi a piedi nei dintorni della scuola o nel territorio circostante, i docenti, ai fini della predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, terranno conto del numero e dell’età dei propri alunni, del loro abituale comportamento autonomo, delle caratteristiche del percorso da effettuare e dell’ambiente meta dell’escursione, dei pericoli o delle difficoltà prevedibili o probabili, delle condizioni meteorologiche nonché della tipologia delle attività didattiche programmate. È necessario portare sempre con sé la borsa per interventi di primo soccorso. Anche per le brevi uscite a piedi dovrà essere acquisita l’autorizzazione dei genitori ed informato il dirigente scolastico.

#### **9. SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI - PIANIFICAZIONE DELLA VIGILANZA**

In caso di assenza di un docente di classe, qualora non risulti possibile garantire in altro modo la vigilanza (si veda il regolamento per le sostituzioni di docenti assenti), si rende necessario suddividere ogni gruppo classe in piccoli gruppi secondo un piano strutturato che prevede la presa in carico della vigilanza da parte dei docenti delle classi in cui sono inseriti questi piccoli gruppi di alunni di altre classi.

### **ULTERIORI INDICAZIONI**

**VIGILANZA ENTRATE.** Ogni plesso ha caratteristiche proprie ma esiste un principio fondamentale della vigilanza all’entrata della scuola: deve essere sempre impedita la possibilità che una persona non autorizzata entri all’interno della scuola. Tutte le volte che il collaboratore scolastico si allontana dalla postazione all’ingresso, deve controllare che sia chiuso il cancello oppure la porta di ingresso.

**VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI.** Al termine delle lezioni, una volta assicuratisi che tutti gli alunni siano usciti dalle pertinenze della scuola, i collaboratori scolastici provvedono a chiudere gli ingressi pedonali e a riaprirli soltanto al momento in cui ha inizio un’attività pomeridiana. Il personale interessato alla conduzione dell’attività pomeridiana (docente, educatore, esperto esterno) attende i suoi alunni nell’atrio e poi si reca con essi nell’aula loro assegnata. Il collaboratore scolastico addetto alla portineria provvede ad accompagnare eventuali altri alunni giunti in ritardo.

In particolare, presso la sede centrale di via Petrarca, viste le molteplici attività pomeridiane, il collaboratore scolastico presente in portineria svolge un’opera fondamentale di controllo nei confronti di possibili intrusi o non addetti, per cui dovrà sempre accertarsi dell’identità di ogni persona che entri nella scuola.

**VIGILANZA EDUCAZIONE FISICA.** Non sono considerate visite guidate le lezioni di educazione fisica che si svolgono in alcuni spazi esterni alle pertinenze indicati nel Piano dell’Offerta Formativa: campetto da basket lungo il Fermulla, campo sportivo “Raciti”. Pertanto le classi possono recarsi in tali luoghi accompagnati dall’insegnante di educazione fisica e da eventuali insegnanti di sostegno; l’insegnante avvisa della destinazione specifica la portineria affinché i collaboratori scolastici possano intervenire tempestivamente in caso di necessità. Il docente accompagnatore porta con sé l’occorrente per il primo soccorso e il telefono per segnalare emergenze.

**VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO.** Il personale non aderente è tenuto ad assumere regolarmente servizio rispettando l’orario stabilito o attenendosi alle eventuali modifiche orarie disposte dal dirigente scolastico (le modifiche dovranno comunque essere coerenti con la tutela del diritto di sciopero). Per ogni sciopero verrà comunicata tempestivamente l’organizzazione della giornata.

Tutto il personale in servizio è tenuto ad accogliere e sorvegliare gli alunni, anche di classi diverse dalle proprie, che siano presenti a scuola. In occasione di scioperi il personale controllerà che i genitori degli alunni delle classi il cui orario subisca delle modifiche abbiano firmato la relativa comunicazione.

**VIGILANZA MATERIALI E ARREDI.** I collaboratori scolastici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

**FUMO, CELLULARI, PAUSE.** Si coglie l'occasione per ricordare il divieto di fumo all'interno delle pertinenze della scuola; per chi è in servizio il fumo nelle pertinenze costituisce comportamento sanzionabile sia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, sia in quanto si configura come omissione di vigilanza.

L'uso del cellulare a scuola da parte del personale scolastico è permesso esclusivamente per fini didattici ma è assolutamente vietato per fini personali durante il proprio orario di servizio. L'utilizzo da parte degli studenti avviene sulla base di specifiche disposizioni da parte del docente; di norma vale la regola che lo studente in possesso di cellulare deve tenerlo spento. L'utilizzo del cellulare si configura anche come omessa vigilanza, con tutte le conseguenze sul piano della responsabilità individuale del docente o del collaboratore scolastico.

Infine si ricorda a tutti i collaboratori scolastici che non ne hanno fatta esplicita richiesta che è vietato durante l'orario di servizio ogni tipo di pausa. Il contratto di lavoro all'art. 51 prevede che se l'orario di lavoro eccede le 6 ore il dipendente "usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto". Quindi è chiaro che la pausa è un diritto ma è altrettanto chiaro che se il dipendente non intende usufruire di questo diritto neppure quando l'orario arriva a 7 ore e 12 minuti consecutivi la pausa non è ammessa e costituisce esplicita violazione dei doveri di servizio.

Certo di una attiva collaborazione da parte di tutto il personale,

il dirigente scolastico  
Luca Gaggioli